



COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

CODICE ISTAT 044 005

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 del Reg. Data 23-07-18

Oggetto:	RICORSO AL TAR MARCHE NRG 201800324-PROVVEDIMENTI
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 21:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

MORESCHINI SARA	SINDACO	P
FABI CANNELLA FILIPPO	ASSESSORE VICESINDA	A
TRAINI ADRIANA	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario comunale DOTT.SSA STELLA MARIA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MORESCHINI SARA ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.72 del 23.07.2018 del responsabile dell'ufficio tecnico che qui di seguito integralmente si riporta

"VISTO CHE nel civico cimitero del Comune di Appignano del Tronto nel lotto 20 al loculo 23 è tumulato il sig. Fioravanti Franco;

ATTESO CHE il loculo di cui sopra si trova nella terza fila partendo dal basso, in posizione centrale e baricentrica rispetto alla facciata, in lotto di nuova realizzazione, con struttura in c.a. e copertura in acciaio e pannelli prefabbricati;

RICHIAMATO il contratto sottoscritto giusto repertorio n.178/1999 a firma del Sig. Fioravanti Franco relativo alla concessione di loculo cimiteriale;

VISTA la richiesta prot.1728 del 28/03/2018 con la quale il Sindaco ha richiesto al Responsabile area tecnica ed all'agente di polizia municipale l'effettuazione di un sopralluogo presso il civico cimitero onde accertare lo stato dei luoghi presso il lotto 20, loculo 23, a seguito di segnalazioni ricevute dopo un periodo caratterizzato da abbondanti piogge e nevicate;

Visto il verbale di sopralluogo del 29/03/2018 a firma del Responsabile area tecnica ed all'agente di polizia municipale, dal quale si evince quanto segue:

"Descrizione dello stato dei luoghi

Nel lotto 20, al loculo 23, è tumulato il signor Fioravanti Franco. Il loculo si trova nella terza fila partendo dal basso, in posizione centrale e baricentrica rispetto alla facciata del lotto.

Il lotto n. 20 è un lotto di nuova realizzazione, con struttura in c.a. e copertura in acciaio e pannelli prefabbricati. La parete sud, ove al nr.23 è ubicata la salma del sig. Fioravanti Franco, ospita 64 loculi ripartiti in 4 file da 16 posti; la struttura in c.a. è rifinita con lastre e lapidi di travertino.



Figura 1 Vista della parete sud del lotto n. 20 e del viale di servizio

Omissis....


Figura 2 Vista della parete sud del lotto n. 20

La lapide in oggetto è facilmente individuabile già ad un primo sguardo, avvicinandosi al lotto n. 20 dal viale di accesso. E' infatti l'unica che si trova in posizione arretrata rispetto al piano del prospetto. La stessa, oltre ad essere localizzata in posizione arretrata, presenta cornici di rivestimento sui lati sinistro, superiore e destro e un davanzale sporgente sul lato inferiore.


si riportano di seguito una foto di dettaglio e disegni quotati relativi alla lapide.

omissis

Figura3 Lapide di Franco Fioravanti: vista frontale.



Vista frontale



Come visibile in foto e nei disegni quotati, la lapide è **arretrata di 6,3 cm** rispetto al piano finito del lotto n. 20, mentre il davanzale **sporge per 3,8 cm** e le cornici **sporgono di 2,1 cm**.

Il piano di appoggio è complessivamente **profondo 10,1 cm** e **largo 75 cm**.



Osservazioni


Dall'analisi del contesto di riferimento, dal sopralluogo effettuato e dal rilievo della lapide in oggetto, si può osservare quanto segue:

- la lapide nr.23 del lotto 20 differisce dalle altre lapidi presenti nel lotto. Ciò costituisce un **caso isolato** nei loculi di nuova realizzazione, caratterizzati da prospetti senza soluzione di continuità. L'arretramento della pietra, con aggiunta di cornici e davanzali, altera il prospetto del lotto creando una discontinuità fisica permanente;
- il **davanzale**, profondo 10,1 cm e sporgente per 3,8 cm verso l'esterno, presenta criticità dal punto di vista della sicurezza per i visitatori del cimitero:
 - le dimensioni significative dello stesso consentono l'appoggio incustoditi di oggetti di varia natura (al momento del sopralluogo erano presenti un vaso di fiori ed un oggetto decorativo natalizio) che, se troppo leggeri, vengono facilmente

portati via dal vento sporcando l'ambiente circostante e, se pesanti, in presenza di agenti atmosferici intensi e comunque sempre più frequenti, possono cadere da ml 1,70 arrecando danni a persone e cose (lapidi sottostanti, pavimentazione etc);

- la sporgenza del davanzale di quasi 4 cm si trova ad un'altezza tale da essere sulla traiettoria della testa delle persone che si avvicinino alle lapidi limitrofe e sottostanti, che rischiano inconsapevolmente di impattare con la stessa.





- il **davanzale** costituisce una superficie orizzontale su cui si deposita l'acqua meteorica delle piogge "a vento inclinate" e/o derivante dall'innaffiatura dei vasi dei loculi sovrastanti. L'acqua può stagnare per giorni oppure defluire in un lento stillicidio verso l'esterno oppure, nel caso peggiore, può trovare una corsia preferenziale per entrare nel fabbricato minando la durabilità dell'edificio. L'infiltrazione di acqua meteorica è uno dei più gravi problemi che interessano le strutture cimiteriali: infatti, l'acqua causa degrado del calcestruzzo strutturale, fenomeni di espulsione del copriferro, danni da cicli gelo-disgelo sia nel calcestruzzo che nelle cornici lapidee e dilavamento delle lapidi circostanti con formazione di macchie di muffa e proliferazione di muschi infestanti. Inoltre, entrando all'interno della struttura, l'acqua potrebbe danneggiare le bare deposte nei loculi creando rigonfiamento e marcescenza dell'involucro ligneo. La medesima problematica si riscontra in caso di accumulo di neve sul davanzale stesso.

Omissis...

- l'arretramento della lapide, con creazione di una vera e propria **nicchia** interna alla parete del lotto, costituisce uno spazio privilegiato per il deposito di sporcizia e acqua nonché per lo stazionamento di volatili e il proliferare di insetti (zanzare, cimici). Ciò potrebbe costituire una criticità igienico-sanitaria.

- *Sulle sporgenze delle cornici, in concomitanza con eventi metereologici quali neve e gelo, si potrebbero accumulare quantità di neve che, sciogliendosi e ghiacciando, portano alla formazione di stalattiti di ghiaccio, estremamente pericolosi in caso di caduta*



Proposta di intervento

Occorre ripristinare la continuità della facciata eliminando sporgenze ed arretramenti, in analogia con il resto dei lotti cimiteriali.”

Evidenziato che nella relazione di cui sopra emergono gravi situazioni di pericolo per i visitatori del cimitero, criticità per la sicurezza strutturale del lotto intero nonché problematiche di natura igienico-sanitaria;

Evidenziati in particolar modo i problemi legati alla diffusa presenza di colombi urbani nel territorio comunale segnalati più volte dai cittadini, oggetto di esposti e di tavoli tecnici con l'Asur e la polizia provinciale;

Preso atto che, nonostante l'adozione di un combinato di provvedimenti ecologici concertati con gli enti di cui sopra, il problema risulta ancora di difficile soluzione per cui ogni potenziale luogo di stazionamento ostacola e vanifica gli sforzi dell'amministrazione comunale;

RICORDATO che ai sensi dell'art.51 DPR 285/1990 *Approvazione del regolamento di polizia mortuaria* "La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco"

VALUTATI tutti gli elementi sopra riportati, e di conseguenza ritenuta sussistente la situazione di pericolo come sopra motivata;

Richiamata l'ordinanza del Sindaco del Comune di Appignano Del Tronto nr. 19 del 26/04/2018 con la quale è stato ordinato a

- Sig.ra D'Ercoli Maria residente in Ascoli Piceno Frazione Poggio di Bretta n.177

- Sig. Fioravanti Tonino residente in Ascoli Piceno Via E.Luzi n.21
- Sig.ra Fioravanti Rita residente in Appignano del Tronto Via Valle Orta n.30

quali coobbligati in solido di provvedere alla rimozione dell'attuale lapide e delle cornici del davanzale;

Visto che l'ordinanza è stata notificata mezzo messo comunale in data 27/04/2018 alla signora Fioravanti Rita e mezzo raccomandata A/R ai signori D'Ercoli Maria e Fioravanti Tonino, con ritiro della medesima in data 10 maggio 2018;

Vista la nota dell'avvocato Sergio De Santis del 15 maggio 2018 pervenuta al Comune di Appignano del Tronto in data 17/05/2018 con la quale si richiede, tra l'altro, la convocazione delle parti onde discutere dell'ordinanza di che trattasi;

Vista la pec di convocazione trasmessa dal sindaco del Comune di Appignano Del Tronto in data 25/05/2018;

Preso atto che l'incontro è stato fissato per le vie brevi per il giorno 01/06/2018;

Visto il verbale del 01 giugno 2018 con il quale le parti si sono rese disponibili a valutare in accordo con la P.A. la possibilità di ritiro dell'ordinanza sindacale sostituendola con accordo, anche solo integrativo di provvedimento, previa sospensione dell'efficacia della stessa da disporsi in autotutela, il tutto entro i termini previsti per il gravame;

Considerato che, secondo il Sindaco del Comune di Appignano del Tronto, la proposta presentata richiedeva approfondimenti tecnici da parte dell'ente che hanno richiesto un congruo tempo per una valutazione affidabile e coerente;

Evidenziato che in data 27/06/2018 è stato notificato ricorso ex art. 40 c.p.a. al Tribunale Amministrativo Marche-Ancona;

Visto che il Sindaco del Comune di Appignano Del Tronto, con nota tramessa mezzo pec in data 28/06/2018, ha convocato le parti per il giorno 03/07/2018 onde comunicare formalmente l'esito delle decisioni assunte;

Visto che con pec del 02/07/2018 l'avvocato De Santis ha comunicato l'indisponibilità delle parti alla partecipazione all'incontro, stante il breve preavviso;


Visto che il Sindaco Del Comune di Appignano del Tronto con pec del 04/07/2018 ha comunicato alle parti, per il tramite dell'avvocato De Santis, l'interesse al perfezionamento di un accordo che preveda il recepimento delle proposte riportate nel sopra-indicato verbale del 01/06/2018, da ratificare entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della medesima;

Visto che il ricorso al TAR Marche, notificato al comune in data 27/06/2018, è stato depositato in data 10/07/2018 ed acclarato al TAR con NRG201800324;


Visto che l'avvocato De Santis con pec del 10/07/2018, stessa data di deposito del ricorso, ha confermato l'interesse al perfezionamento dell'accordo;

Visto che l'accordo trasmesso mezzo pec in data 13/07/2018 dal Comune di Appignano del Tronto prevedeva la risoluzione dei problemi mediante la seguente soluzione tecnica che consta di due distinte operazioni:

a) molatura di tutte le sporgenze in travertino rispetto al piano del prospetto del lotto, come da disegno 1 sotto riportato;



b) apposizione sul piano del davanzale di un elemento lapideo fisso a forma di prisma con base un triangolo rettangolo avente cateti rispettivamente pari a 3,5 cm l'uno e pari alla profondità residua del davanzale l'altro e lunghezza pari alla lunghezza della lapide, come da disegno 2 sotto riportato;



Visto che con pec del 18/07/2018 ore 20.23 acclarata al protocollo dell'ente al nr. 3947 del 19/07/2018 l'avvocato De Santis ha proposto modifiche all'accordo nelle parti procedurali e formali non avendo nulla da eccepire sulla soluzione tecnica, richiedendo però l'erogazione di Euro 1.500,00 a favore dei signori Fioravanti-D'Ercoli;

Visto che il Sindaco del Comune di Appignano Del Tronto ha risposto con pec del 21/07/2018 protocollo 3995 ai signori Fioravanti-D'Ercoli per il tramite dell'avvocato De Santis, mostrando apertura nei confronti delle modifiche procedurali all'accordo ma comunicando la propria indisponibilità a concedere un rimborso in sede

extra-giudiziale, assegnando il termine delle ore 18.00 di lunedì 23/07/2018 per comunicare l'adesione a quanto sopra;

Visto che l'avvocato De Santis, con pec delle ore 18.00 del giorno 23/07/2018, ha comunicato l'indisponibilità dei propri assistiti ad effettuare alcuna modifica all'accordo da loro redatto;

Rilevata pertanto l'opportunità di costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", relativo alle competenze della Giunta Comunale;

Visto l'art. 28 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;

Considerato che, vista l'assenza di un'avvocatura interna, occorre procedere all'individuazione di un professionista avvocato esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli incarichi sopra citati;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ed in particolare il Considerando n. 25 e l'art. 10;

Vista la comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02);

Visto l'art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. (Nuovo Codice degli Appalti) rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» il quale elenca, alcune tipologie di servizi legali che, da un lato sono ricondotti nell'alveo degli appalti di servizi ma, dall'altro, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche.

Visto altresì l'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche) nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)».

Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato art. 140, ma anche di quelle contenute negli artt. 142,143 e 144 che, dettando un regime

“alleggerito”, complessivamente integrano il Capo II del Codice, attualmente rubricato «Appalti nei servizi sociali»

Richiamato il Documento di Consultazione Anac ad oggetto “L’affidamento di servizi legali” finalizzato ad elaborare un atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice, utile a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’art. 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi;

Rilevato che nel suddetto documento si legge:

“Su questa scia il legislatore europeo ha ricondotto ogni attività professionale legale in favore delle pubbliche amministrazioni nel concetto generale di appalto di servizio legale, non operando alcuna distinzione tra incarico singolo e occasionale, eseguito dal professionista con lavoro prevalentemente proprio (senza una necessaria organizzazione) e incarico di assistenza e consulenza giuridica eseguita con organizzazione di mezzi e personale”

“Indipendentemente dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d’opera intellettuale o appalto di servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l’affidamento di tale incarico deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato nell’elenco di cui all’art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all’Allegato IX. La distinzione è, quindi, basata sulla tipologia di attività svolta.”

“Con riferimento agli specifici servizi legali esclusi dall’ambito oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett. d), rileva quanto disposto dall’art. 4 del Codice, secondo cui «L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica».

“Anche per l’affidamento dei servizi legali di cui all’art. 17 del Codice (così come per i contratti sotto soglia di cui all’art. 36, comma 2) gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito

istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento”

Visto dunque l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

Considerato che l'elenco degli avvocati dai quali attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale non è ancora stato formato da questo Ente;

Dato atto che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative, di recente approvazione, emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Richiamato l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO quindi che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento degli incarichi legali alla luce del nuovo codice, in base alla quale:

- a) la competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale;
- b) al Sindaco compete, in via esclusiva, il conferimento della procura alle liti all'avvocato da incaricare;
- c) la competenza al conferimento dell'incarico, vertendosi in materia di affidamento di servizi pubblici, spetta al Responsabile del Servizio, che dovrà provvedervi con determinazione;

VISTA la Legge n. 241/1990, recante le nuove norme sul procedimento amministrativo;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali',

PROPONE

- La narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo

Regionale instaurata a seguito del ricorso presentato dai signori D'Ercoli Maria, Fioravanti Rita, Fioravanti Tonino contro il Comune di Appignano Del Tronto per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità e quindi per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche da anticiparsi inaudita altera parte- e/o adozione delle misure cautelari più idonee della ordinanza sindacale nr. 19 del 26 aprile 2018;

· Di affidare la dotazione finanziaria di € 2.000,00 al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ai fini della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, ad un legale;

· Di PRENOTARE la spesa di € 2.000,00 al capitolo 138 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

· di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere gli atti legali eventualmente necessari, per la tutela delle ragioni del Comune”.

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso del responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento legge degli Enti Locali”;

Visto il vigente statuto;

UDITI i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione nella presente deliberazione e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della Corruzione;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico relativa al “ricorso al Tar Marche n.201800324-provvedimenti” che qui si intende integralmente

riportata ad ogni effetto di legge;

Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente, nella vertenza avanti al Tribunale Amministrativo Regionale instaurata a seguito del ricorso presentato dai signori D'Ercoli Maria, Fioravanti Rita, Fioravanti Tonino contro il Comune di Appignano Del Tronto per la dichiarazione di nullità e/o illegittimità e quindi per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, anche da anticiparsi inaudita altera parte- e/o adozione delle misure cautelari più idonee della ordinanza sindacale nr. 19 del 26 aprile 2018;

Di affidare la dotazione finanziaria di € 2.000,00 al Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, ai fini della formale costituzione in giudizio nonché dell'affidamento dell'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo, ad un legale;

Di PRENOTARE la spesa di € 2.000,00 al capitolo 138 della gestione in conto competenza del bilancio per l'esercizio in corso.

di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere gli atti legali eventualmente necessari, per la tutela delle ragioni del Comune;

di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione al presente atto;

di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai

sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MORESCHINI SARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

Prot.nr.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi , trascorsi i quali sarà esecutiva nei casi di cui all'art.134 comma 3 D.lgvo.n.267/2000.

Appignano del Tronto 08-08-2018

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione in data 23-07-18 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 D.lgs.n.267/2000.

Copia informatica di documento analogico ai sensi del comma 3 dell'art.23 ter del D.lgs.n.82/2005 destinata unicamente alla pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente.

Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all'originale ed è conservato negli archivi del Comune di Appignano del Tronto.